

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A) Ordine del giorno e delega di competenze

1. *Ordine del giorno.* L'ordine del giorno è deciso dal Rettore-Presidente. La richiesta di inserimento di un punto all'ordine del giorno proveniente da un solo consigliere deve essere presentata almeno dieci giorni prima della seduta al Rettore-Presidente, che la accoglie a sua discrezione, motivando al richiedente l'eventuale rifiuto. Ove la richiesta sia invece presentata da due o più consiglieri, questa deve essere senz'altro accolta, ma il Consiglio di Amministrazione può comunque decidere di non procedere alla discussione in aula sul punto così proposto.
2. *Comunicazioni.* Le comunicazioni sono presentate dal Rettore-Presidente di propria autonoma iniziativa o su richiesta dei consiglieri.
3. *Interpellanze e interrogazioni.* Sono ammesse interpellanze scritte al Rettore-Presidente, che dovrà rispondere entro un mese. I consiglieri possono altresì porre al Rettore-Presidente, per iscritto e fuori dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione, interrogazioni su materie di competenza del Consiglio stesso, alle quali il Rettore-Presidente risponderà oralmente durante la seduta del Consiglio ovvero in forma scritta direttamente al consigliere interrogante.
4. *Locazioni.* Gli adeguamenti dei canoni di locazione, che risultino dovuti per legge o in forza degli obblighi contrattuali, sono attuati dall'Amministrazione, con impegno per la medesima di darne comunicazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione.
5. *Patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato.* Il Consiglio di Amministrazione autorizza *una tantum* le richieste di patrocinio nei giudizi di prima istanza, con l'impegno dell'Amministrazione di comunicazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione.
6. *Convegni.* I contributi per i convegni saranno concessi secondo la normativa specifica approvata dal Consiglio di Amministrazione.

B) Svolgimento dei lavori

1. Terminata la presentazione di un argomento da parte del Rettore-Presidente oppure del relatore incaricato, sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
Ogni consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione ma non deve discostarsi da esso.
A nessuno è permesso di interrompere chi parla, se non al Rettore-Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.
La durata massima di ogni intervento è fissata di norma in cinque minuti.
Ciascun consigliere può riprendere la parola solo dopo che sia terminata la prima tornata di interventi sul punto in discussione.
2. Dopo una prima tornata di interventi sul punto in discussione, può essere avanzata dal Rettore-Presidente o da ciascun consigliere la proposta di ritenere chiusa la discussione. Sulla proposta il Consiglio di Amministrazione si esprime a maggioranza semplice.

3. Il Rettore-Presidente, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori, ha facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, provenienti dal medesimo consigliere, ove le ritenga meramente dilatorie.
4. Sulla proposta di delibera in votazione, a conclusione della discussione, sono ammessi due soli interventi, uno a favore ed uno contro, e brevissime dichiarazioni di voto, da riportare a verbale ove ciò sia espressamente richiesto.
5. Il Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno può consentire l'intervento alla seduta di persone estranee al consiglio stesso, la cui presenza sia da esso medesimo ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori. E' ammessa d'ufficio la presenza a tutti i lavori del Consiglio di Amministrazione di Pro Rettori, di Delegati e, in relazione alle specifiche competenze, di Funzionari dell'Amministrazione.

C) Verbalizzazione e pubblicità degli atti

1. Il verbale, dopo la premessa dell'Ufficio con gli eventuali allegati, riporta solo il testo della delibera con la motivazione, ove non già risultante nella premessa, e l'esito della votazione; sono altresì riportate le eventuali affermazioni e le dichiarazioni di voto di cui si richieda in aula la verbalizzazione e se ne consegna il testo entro il termine della seduta.
2. I verbali sono pubblici. Ogni consigliere e revisore e comunque ogni partecipante alle sedute del Consiglio di Amministrazione è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulla discussione avvenuta nel Consiglio stesso, con divieto di diffondere in pubblico e di trasmettere ai mezzi di comunicazione di massa notizie sulle posizioni di singoli consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione potrà stigmatizzare eventuali violazioni di tale obbligo e darne pubblicità.